

Con sentenza n. 37844 del 15 giugno-15 settembre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.

Il loro diniego può, perciò, essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-*bis* c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2017, n. 39566; Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2014, n. 44071; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 2013, n. 3529).

Praltro, già prima della suddetta modifica normativa, la Suprema Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarla sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1992, n. 11361; nello stesso senso, più recentemente Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2014, n. 11539, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza).

Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleggi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2013, n. 23055; Cass. pen., sez. I, 12 marzo 1990, n. 5917; Cass. pen., sez. II, 13 luglio 1987, n. 2344). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2018, n. 54179; Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2015, n. 9836).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infine, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2014, n. 28535; Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2010, n. 34364; Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2004, n. 2285; Cass. pen., sez. I, 21 settembre 1999, n. 12496). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2017, n. 43952).

Riferimenti Normativi:

- art. 62-bis c.p.



Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca quanto in caso di richiesta generica

Diritto processuale penale Giudizio

Valerio de Gioia

15 | 09 | 2023

- art. 133 c.p.